



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 153333 del 23 settembre 2013

Oggetto: Quesito: D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. Articolo 71, comma 6, lettera c).
Requisito professionale per il commercio al dettaglio di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande – Valutazione titolo di studio - Diploma quinquennale di “Tecnico dei Servizi Turistici”.

Codesto Comune chiede se possa ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e s.m.i. il possesso di diploma quinquennale di “Tecnico di servizi turistici”.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai dd.pp.rr. 87 e 88 del 15 marzo 2010 relativi al riordino degli istituti professionali, sia il diploma di istituto professionale che il diploma di istituto tecnico relativo ai servizi turistici non rientrano tra i titoli di studio considerati abilitanti all'attività in questione, ma considerato il piano di studi inviato, è possibile riscontrare diverse materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti che possono garantire tale conoscenza.

Di conseguenza, la scrivente Direzione, sulla base delle indicazioni riscontrate nel piano di studi nonché delle precisazioni fornite dalla circolare 3642/C del 15 aprile 2011, può considerare il titolo in questione idoneo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale .

DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)